



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

INTESA SULL'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI BENEFICIARI E LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI RIPARTO DELL'INCREMENTO DI 100 MILIONI DI EURO, PER L'ANNO 2020, DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 30 gennaio 2020

VISTO l'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

VISTA la lettera *d-quater*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, aggiunta dall'articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale dispone che il citato incremento sia destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, quanto ai 100 milioni di euro d'incremento per l'anno 2020, stabilisce che i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta del Ministero dell'interno con la nota del 14 gennaio 2020, sono state svolte due riunioni tecniche il 20 e il 28 gennaio 2020, nel corso delle quali i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e dell'ANCI hanno condiviso i criteri di riparto;

VISTA la nota metodologica predisposta dal Ministero dell'interno, nella quale sono definiti i seguenti criteri di riparto:

- il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del decreto-legge n. 66/2014, per il 60% dell'importo disponibile. Nel caso dei Comuni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Sicilia e Sardegna, il riparto riguarderà l'intero ammontare ad essi attribuibile, considerato che i predetti enti non partecipano al riparto su basi perequative;


- il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel 2020 in base alle nuove indicazioni del dl n. 124/2019, dopo la pausa decisa per il 2019. A tale secondo criterio si assegna il restante 40% dell'importo complessivamente disponibile. Nell'ambito di questa percentuale viene definita una riserva a vantaggio dei piccoli Comuni (con popolazione inferiore a cinquemila abitanti), così da consentire una maggiore attenuazione della riduzione di risorse subita tra il 2019 e il 2020;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'intesa;


SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 449 lettera *d-quater*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiunta dall'articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sull'individuazione dei Comuni beneficiari e la definizione dei criteri e delle modalità di riparto dell'incremento di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, del Fondo di solidarietà comunale, come definiti nell'allegata nota metodologica.

Il Segretario
Marcella Castonovo



Il Ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese





Ministero dell'Interno

Riparto dell'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà comunale

Nota metodologica

Premessa

L'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sia incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Il riparto di tale dotazione aggiuntiva del FSC è regolato attraverso l'introduzione di un ulteriore e distinto "canale" in aggiunta a quelli già indicati al comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Infatti, il successivo comma 849 dell'art. 1 della menzionata legge 160 del 2019 stabilisce che alla norma generale (il sopra citato comma 449, art.1, della legge n. 232 del 2016) è aggiunta un'ulteriore lettera, la *d-quater*, con la quale il predetto incremento viene destinato a "specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale" da individuare mediante il DPCM che ordinariamente determina il FSC annuale, mentre, per il 2020, si rimanda ad un apposito DPCM da emanarsi entro il 31 gennaio "previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali".

L'assegnazione aggiuntiva discende, per l'espresso richiamo del citato c. 848, dall'esigenza di ripristinare il carattere temporaneo del taglio di risorse a suo tempo disposto dal decreto-legge n.66 del 2014.

I criteri generali di riparto

Tenuto conto del quadro normativo riepilogato in premessa, deve in primo luogo definirsi il riparto delle risorse tra enti sottoposti ed enti non sottoposti al processo perequativo. Va infatti ricordato che attualmente la perequazione



Ministero dell'Interno

riguarda soltanto i 6.566 Comuni dei territori delle regioni a statuto ordinario (RSO). I Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Bolzano e di Trento non applicano il sistema perequativo nazionale e, tra loro, il taglio di cui al dl 66/2014 ha coinvolto – in base agli stessi criteri – soltanto i Comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, le cui legislazioni attuative speciali non erano state emanate con riferimento alla finanza degli enti locali. Il Fondo di solidarietà comunale si applica quindi ai Comuni delle RSO e delle Isole, ma per queste ultime non comprende i criteri perequativi.

Si ritiene pertanto che **il riparto dei 100 milioni** integrativi del FSC debba preliminarmente **articolarsi in due quote** da calcolarsi sulla base dell'ammontare del taglio ex dl 66/2014 subito, rispettivamente, dai Comuni delle RSO e dai Comuni delle Isole, come riepilogato nel seguente prospetto:

Prospetto 1 - Riparto preliminare delle risorse integrative

Sotto comparto	Taglio a regime ex dl 66/2014	incidenza %	Riparto 100 mln. integrativi
Comuni RSO	502.761.649,78	89,24%	89.241.487,33
Comuni ISOLE	60.610.459,81	10,76%	10.758.512,67
Totale	563.372.109,59	100,00%	100.000.000,00

Vengono individuati due criteri di riparto:

- il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del dl n. 66/2014, per il 60% dell'importo disponibile. Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto riguarderà l'intero ammontare ad essi attribuibile, risultante dal prospetto preliminare, considerato che i predetti enti non partecipano al riparto su basi perequative;
- il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel 2020 in base alle nuove indicazioni del dl n. 124/2019, dopo la pausa decisa per il 2019¹.

¹ Il comma 921 della legge n. 145 del 2018 aveva stabilito che per il 2019 il FSC fosse assegnato a ciascun Comune per un importo sostanzialmente identico a quanto avvenuto per il 2018, disponendo così il blocco temporaneo del processo perequativo.



Ministero dell'Interno

A tale secondo criterio si assegna il restante 40% dell'importo complessivamente disponibile. Nell'ambito di questo criterio appare opportuno definire una riserva a vantaggio dei piccoli Comuni, individuati in quelli con popolazione inferiore a 5mila abitanti, così da consentire una maggiore attenuazione della riduzione di risorse subita tra il 2019 e il 2020. Il riparto in esame può quindi essere considerato come una prima attribuzione di risorse "verticali" nel Fondo di solidarietà comunale.

Al fine di meglio qualificare il riparto relativo al secondo criterio indicato si formulano le seguenti osservazioni:

- a) la clausola di vantaggio a favore dei piccoli Comuni si pone in relazione con l'esigenza di ridurre gli effetti negativi, correlati all'applicazione dei criteri perequativi in particolare per i comuni di minore dimensione che hanno perso popolazione nel corso degli ultimi anni. A ciò si aggiunge la maggiore rigidità che strutturalmente caratterizza il bilancio degli enti minori, i cui equilibri finanziari risultano più esposti a variazioni negative delle risorse correnti;
- b) la variazione del FSC che viene presa in considerazione ai fini del proporzionamento del riparto comprende la riduzione dovuta al recupero dei tagli del 2015, a suo tempo sospesi nei confronti di 194 Comuni colpiti da diversi eventi sismici (tutti nei territori delle RSO), con il risultato di mitigare anche questo tipo di riduzione.

Nel paragrafo successivo è definita in modo più preciso la nozione di variazione del FSC tra il 2019 e il 2020, presa a base dell'estrazione dei 4.106 enti che registrano una riduzione e risultano quindi destinatari del riparto di risorse di cui al secondo criterio.

I criteri applicativi

I criteri di riparto delineati nel paragrafo precedente sono di seguito più precisamente dettagliati. Nel prospetto 2 si riporta il quadro di dettaglio con le quantità di riferimento per i diversi raggruppamenti di enti (Comuni delle RSO e delle Isole; comuni fino a 5mila abitanti).

Il dl n. 124 del 2019 (cd dl "Fiscale", art. 57) ha disposto che a decorrere dal 2020 la percentuale di risorse oggetto di perequazione cresca dal 45% al 100%, al ritmo del 5% annuo fino al 2030; al tempo stesso, la norma raddoppia la quota complessiva delle risorse sulle quali la perequazione opera (il cd. *target perequativo*", portandola dal 50% al 100% delle capacità fiscali comunali nel loro complesso, attraverso incrementi annuali anch'essi fissati al 5%, fino al 2029.



Ministero dell'Interno

Prospetto 2. Articolazione delle risorse integrative per raggruppamenti di enti coinvolti dai criteri

Area di applicazione	Criterio	n. Comuni	Ammontare del riparto
Tutti i Comuni	In proporzione alla riduzione di risorse intervenuta a regime ex dl 66	7.333	64.303.405,07
Comuni RSO		6.566	53.544.892,40
Comuni ISOLE		767	10.758.512,67
Comuni RSO con riduzione FSC	In proporzione alla riduzione FSC 2020 - FSC 2019 (copertura pari a circa il 30,4%)	4.106	30.447.279,29
fino a 5000 ab.	quota a ulteriore copertura riduzione pari a circa +19,6%	3.161	5.249.315,64
Totale			100.000.000,00

È ora necessario fornire il dettaglio del calcolo e delle variabili di riferimento per il riparto delle risorse, indicate nel prospetto 2:

- a) per ciò che riguarda la quota del riparto relativa al **parziale ristoro delle riduzioni di risorse recate dal dl n. 66/2014**, l'applicazione riguarderà tutti i Comuni su cui agisce il FSC, sulla base però di calcoli distinti con riferimento agli importi specifici destinati ai Comuni delle RSO (53,54 mln. di euro) e ai Comuni delle Isole (10,76 mln. di euro), come risulta dall'ultima colonna del prospetto 2. La variabile da utilizzare per ambedue i riparti è l'importo della riduzione annua a regime subita da ciascun Comune per effetto del dl 66/2014;
- b) per ciò che riguarda il riparto relativo al secondo criterio, questo viene orientato esclusivamente ai **Comuni coinvolti dalla perequazione (e pertanto appartenenti alle sole RSO) che hanno subito riduzioni del FSC 2020 rispetto al 2019**. La quota complessiva ammonta a 35,7 mln. di euro e viene a sua volta ripartita in due *passi*:
 - il primo passo ripartisce su tutti i comuni interessati l'intero importo fino a concorrere ad una copertura delle riduzioni FSC pari al 30,4% circa. Il fabbisogno per il raggiungimento di tale quota ammonta a 30.447.279,29 euro;
 - con il secondo passo si ripartisce ai comuni nelle condizioni sopra indicate con popolazione inferiore a 5mila abitanti (3.161 enti) l'ulteriore importo di 5.249.315,64 euro, che consente di assicurare una mitigazione ulteriore della riduzione FSC subita da ciascun comune pari a circa il 19,6%, portando così al 50% il grado di copertura assicurato a tale platea di enti.



Ministero dell'Interno

Ai fini del calcolo del riparto, va meglio precisata la nozione di variazione del FSC 2020, che si compone all'origine di tre voci fondamentali con significati diversi:

- 1) la **riduzione dovuta al venir meno del ristoro introdotto nel 2014 per il minor gettito derivante dal regime agevolato della "Tasi-inquilini"**, concesso obbligatoriamente dalla legge agli inquilini che erano tenuti al pagamento di una quota minoritaria della Tasi relativa all'abitazione condotta in affitto, sulla base del regime di "abitazione principale" (nel caso ovviamente di utilizzo dell'abitazione stessa come abitazione di residenza del nucleo familiare). Con l'unificazione IMU-Tasi tale regime viene abolito in quanto l'intero carico fiscale delle case date in affitto ritorna in capo al solo proprietario. Il ristoro pari a complessivi 14,2 mln. di euro coinvolgeva oltre 3mila Comuni, il cui FSC viene ora decurtato di pari importo con una variazione compensativa del maggior gettito da nuova IMU. **Questa riduzione non viene considerata ai fini del riparto dell'integrazione FSC;**
- 2) la **variazione riconducibile alla perequazione**, dovuta all'incremento delle risorse perequate (+5%) e dell'ammontare totale delle risorse oggetto di perequazione (+5%), oltre che all'applicazione degli aggiornamenti a metodologia invariata delle capacità fiscali (decisi per il 2019 ma non applicati per via della pausa decisa dalla legge di bilancio 2019) e dei fabbisogni standard, con particolare riferimento al servizio asili nido (decisi per il 2020 nel settembre scorso). **Questa riduzione viene considerata ai fini del riparto;**
- 3) altre **variazioni minori** o riguardanti un piccolo numero di enti (accantonamenti e altre disposizioni di legge). Tra queste assumono rilievo:
 - i. le **riduzioni a carico dei Comuni coinvolti da diversi eventi sismici** per il recupero dei menzionati tagli relativi al 2015, a suo tempo non applicati ed ora in via di progressivo recupero. In considerazione dell'esigua incidenza complessiva della riduzione in questione (7,8 mln. di euro), ma anche del peso significativo che essa assume sulla variazione delle risorse dei 194 Comuni coinvolti, **questa riduzione viene considerata ai fini del riparto**, che così contribuisce a ridurre l'impatto del recupero per circa 2,5 mln. di euro complessivi;
 - ii. le **assegnazioni ulteriori a seguito di rettifiche puntuali dei dati** a favore di alcune decine di Comuni, intervenute in applicazione del DPCM relativo al FSC 2019 che - come ogni anno - riservava un



Ministero dell'Interno

apposito accantonamento per l'attribuzione di risorse derivanti dalle rettifiche. Si tratta di risorse che ristorano gli effetti negativi di dati di riferimento sui gettiti standard ora oggetto di correzione con riferimento ad anni pregressi. Per questo motivo, **queste variazioni non sono considerate ai fini del riparto.**

In conclusione, la variazione del FSC 2020 rispetto al 2019, considerata ai fini del riparto di cui al precedente punto 2 è rappresentabile come segue:

variazione totale (FSC 2020-FSC 2019)
meno
variazione da abolizione ristoro Tasi-inquilini
meno
variazione da rettifiche puntuali
uguale
variazione di riferimento per il riparto
(solo risultati < 0)

Roma, 30 gennaio 2020